

STATUTO
della
ARCICONFRATERNITA
DEL SS. SACRAMENTO E DI MARIA SANTISSIMA DEL CARMINE
Associazione pubblica di fedeli

Articolo 1

§1. L'Arciconfraternita del SS. Sacramento e di Maria Santissima del Carmine, fondata nel 1543, è un'Associazione pubblica di fedeli eretta canonicamente con Decreto del Cardinale Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma Basilio Pompili in data 1° luglio 1918, che ne ha approvato lo Statuto.

§2. L'Ente, avente scopo di religione e di culto, è stato riconosciuto con R.D. in data 14 ottobre 1937 ed è iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma – UTG al n. 1072/87.

§3. Con Decreto prot. 757/10 in data 4 giugno 2010, del Cardinale Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma Agostino Vallini, l'Autorità ecclesiastica ha approvato il presente testo statutario, adeguandolo alla vigente normativa canonica.

Articolo 2

§1. L'Associazione "*Arciconfraternita del SS. Sacramento e di Maria Santissima del Carmine*" - nel seguito, per brevità, l'"Associazione" ovvero l'"Arciconfraternita" - ha sempre avuto, sin dalla sua origine, come scopo fondamentale la formazione spirituale e morale dei propri membri, la promozione di orientamenti di vita autenticamente cristiana, l'esercizio del culto pubblico e la devozione nei confronti del SS. Sacramento e della Vergine Santissima del Carmine, secondo il Magistero della Chiesa Cattolica.

§2. In particolare, in armonia con la sua specifica identità e con la sua storia pregressa, l'"Arciconfraternita del SS. Sacramento e di Maria Santissima del Carmine", nello svolgimento della propria azione di formazione cristiana nei confronti dei Confratelli e di promozione ed esercizio del culto secondo lo spirito del Vangelo e l'educazione cristiana, tende:

- a) al perfezionamento morale, culturale e religioso dei Confratelli e più in generale, nei loro confronti, alla catechesi, all'educazione cristiana, alla cura delle anime e all'esercizio del culto pubblico mediante celebrazioni liturgiche, incontri di

- approfondimento delle Sacre Scritture, momenti di preghiera, incontri culturali e catechetici, convegni, conferenze, seminari, corsi e incontri di studio;
- b) alla promozione di uno stile di vita profondamente ed autenticamente cristiano dei Confratelli, dei loro familiari e di coloro che sostengono e condividono le attività dell'Arciconfraternita;
 - c) alla formazione, sul piano spirituale e culturale, dei più giovani tra coloro che dell'Arciconfraternita fanno parte o che ad essa si ispirano, nella logica di assicurare una continuità, in un prosieguo di tempo, all'Arciconfraternita medesima e alle sue iniziative;
 - d) alla promozione di iniziative volte al rafforzamento dell'esercizio del culto pubblico e, in particolare, della devozione nei confronti del SS. Sacramento e della Vergine Santissima del Carmine, nello storico Rione di Trastevere in Roma;
 - e) alla partecipazione alle diverse iniziative promosse da realtà associative della medesima natura;
 - f) allo svolgimento di attività caritative e altre attività accessorie o connesse agli scopi sopra detti.

Articolo 3

§1. I membri dell'Arciconfraternita, denominati "Confratelli" e "Consorelle", nel seguito per brevità definiti congiuntamente "Confratelli" ovvero "Soci", si distinguono in *Confratelli effettivi* e *Confratelli onorari*.

§2. Tutti i Confratelli prestano la propria opera a titolo volontario e gratuito per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Arciconfraternita.

Articolo 4

§1. All'Arciconfraternita possono aderire in modo pieno, assumendo la qualifica di *Confratelli effettivi*, fedeli laici maggiorenni in possesso dei requisiti di cui al can. 316, §1, C.I.C., che vogliano partecipare in modo pieno e stabile alle attività della stessa; essi hanno pieno diritto di voto in Assemblea.

§2. I *Confratelli effettivi* hanno diritto di eleggere e possono essere eletti alle cariche sociali.

§3. L'ammissione di un *Confratello effettivo* all'Arciconfraternita viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione da parte di almeno due Confratelli, sulla base di domanda scritta dell'interessato che abbia partecipato regolarmente alle attività dell'Arciconfraternita per un periodo di almeno un anno. Nella domanda di ammissione

l'interessato dichiara espressamente di accettare quanto contenuto nello Statuto dell'Arciconfraternita.

Articolo 5

§1. Sono ammessi, come *Confratelli onorari*, con delibera del Consiglio Direttivo e senza altre formalità, quei fedeli che si siano distinti per particolari meriti in ambito religioso e caritativo ed abbiano acquisito particolari titoli di benemerenzza presso l'Arciconfraternita.

§2. I *Confratelli onorari* non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 6

§1. Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni pubbliche di fedeli (can. 316, §2, C.I.C.) i Confratelli perdono la loro qualifica:

- a. per formale rinuncia del Confratello stesso, presentata per iscritto al Presidente dell'Arciconfraternita;
- b. per dimissione, *praemissa monitione* senza esito positivo, deliberata, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo che vota, a maggioranza assoluta e con scrutinio segreto dei presenti, nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti fattispecie:
 - comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa desunta dalla mancata presenza alle riunioni assembleari per almeno un anno;
 - grave turbamento dell'armonia della medesima;
 - grave e comprovata violazione di norme statutarie o disciplinari canoniche;
 - comportamenti nel foro esterno gravemente riprovevoli sotto il profilo penale, morale o dottrinale;
 - mancato pagamento dell'annuale quota associativa dell'anno precedente.

§2. L'avvio da parte del Consiglio Direttivo di qualunque procedimento di verifica che porterebbe all'esclusione di un Confratello nei casi sopra contemplati deve essere comunicato per iscritto all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata, entro quindici giorni dalla decisione, con l'invito a presentare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, una memoria di difesa da inviare anch'essa a mezzo raccomandata. Il Consiglio decide entro dieci giorni dalla ricezione della memoria.

§3. La dimissione dei Confratelli avviene con atto formale motivato del Presidente o Governatore/Camerlengo. Il Confratello dimesso può ricorrere entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di dimissione all'Ordinario della Diocesi di Roma.

§4. Chi esce dall’Arciconfraternita, sia che questo avvenga per volontaria deliberazione che per legittima esclusione, nulla può pretendere a titolo alcuno, sia per i beni eventualmente conferiti sia per i servizi eventualmente resi alla stessa. Per tutto il periodo intercorrente tra l’atto formale di dimissione di cui al §3 del presente articolo e il Provvedimento dell’Ordinario conseguente all’eventuale Ricorso, il Confratello dimesso non potrà partecipare alla vita associativa.

§5. Nel dimettere un Confratello, si avrà particolare cura nel salvaguardare i suoi diritti fondamentali e la sua buona fama, oltre che quella dell’Arciconfraternita, in spirito di autentica carità ecclesiale.

Articolo 7

§1. Gli Organi dell’Arciconfraternita sono:

- l’Assemblea dei Soci (Confratelli), denominata anche “Congregazione Generale”;
- il Consiglio Direttivo, denominato anche “Congresso di Banca”;
- il Presidente, denominato anche “Governatore”, il quale assume anche l’ufficio di “Camerlengo”;
- il Primicerio;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

§2. Tali Organi sono coadiuvati dal Tesoriere Generale e dal Segretario Generale, individuati all’interno del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

§1. L’Assemblea dei Confratelli è il massimo organo deliberante dell’Arciconfraternita. Essa è composta dai *Confratelli effettivi*. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

§2. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno; l’Assemblea dei Confratelli, udita dal Presidente la relazione riepilogativa sulle attività svolte dalla “Arciconfraternita del SS. Sacramento e di Maria Santissima del Carmine” nell’ultimo esercizio e la relazione del Collegio dei Revisori dei conti, vota l’approvazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo.

§3. L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o qualora ne riceva richiesta motivata per iscritto da parte di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo ovvero da un quinto dei Confratelli effettivi.

Articolo 9

§1. L'Assemblea dei Confratelli, in seduta sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza relativa, con la presenza di almeno metà dei Confratelli effettivi.

§2. L'Assemblea convocata per l'approvazione delle modifiche statutarie è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei Confratelli effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La delibera dovrà essere sottoposta all'approvazione del Cardinale Vicario.

§3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dal canone 320, §2. C.I.C., occorre che l'Assemblea dei soci deliberi con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Confratelli. La delibera dovrà essere sottoposta all'approvazione del Cardinale Vicario.

§4. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese o segreto su proposta del Presidente; le elezioni alle cariche sociali si svolgono sempre a scrutinio segreto.

Articolo 10

§1. Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale di governo dell'Arciconfraternita. Esso è composto dal Presidente o Governatore/Camerlengo e da sei Consiglieri, dei quali uno è sempre il Primicerio. Fra i medesimi il Consiglio stesso nominerà - per non più di due mandati consecutivi - il Tesoriere Generale e il Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.

§2. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei Confratelli *effettivi* a maggioranza assoluta dei membri effettivi, e possono essere confermati per non più di due mandati. Fra di essi il Cardinale Vicario nomina il Presidente (cfr. art. 11, §2).

§3. Il Consiglio Direttivo:

- esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stabilisce le linee operative e le linee di indirizzo organizzativo dell'Arciconfraternita.

§4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi, e altresì ogniqualvolta lo ritenga opportuno in relazione a decisioni di rilievo per la vita dell'Arciconfraternita o ne riceva richiesta motivata da parte di un terzo dei membri del Consiglio stesso, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

§5. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri. Alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori effettivi.

§6. Il Consiglio Direttivo, nelle decisioni concernenti atti di amministrazione straordinaria, è soggetto alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa canonica universale e particolare, con specifico riferimento a quanto disposto dal can. 1281 e dal can. 1291 e ss. C.I.C.

Articolo 11

§1. Il Presidente o Governatore/Camerlengo è il legale rappresentante dell'Arciconfraternita a tutti gli effetti della normativa canonica e civilistica. Convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede.

§2. Viene nominato dal Cardinale Vicario tra i componenti del Consiglio Direttivo per un (1) quadriennio e può essere riconfermato.

§3. In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

§4. Il Presidente:

- promuove, con la collaborazione del Primicerio, le finalità statutarie;
- cura che le diverse attività dell'Arciconfraternita siano svolte nel rispetto dello Statuto;
- impartisce disposizioni secondo le linee operative e di indirizzo organizzativo individuate dal Consiglio Direttivo;
- vigila sul buon andamento dell'Arciconfraternita e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.

§5. Predisponde annualmente una relazione sulle attività svolte nell'ultimo anno e, con l'aiuto del Tesoriere, sul bilancio della stessa, presentandola all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Articolo 12

§1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri vengono eletti dall'Assemblea con la maggioranza di cui al l'art. 10 §2 tra una rosa di sette nominativi, predisposta dal Consiglio Direttivo. La rosa di nominativi dovrà includere almeno quattro Confratelli effettivi, che non rivestono altre cariche sociali, mentre i rimanenti potranno essere scelti tra persone competenti in materie amministrative, anche non membri effettivi. I membri del Collegio vengono tutti confermati dal Cardinale Vicario.

§2. I Revisori effettivi eleggono fra loro un Presidente. I membri del Collegio restano in carica tre anni e possono essere confermati.

(1) leggasi : triennio



§3. In caso di assenza o impedimento di uno dei Revisori effettivi subentra il Revisore supplente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di uno dei Revisori supplenti subentra il primo dei non eletti e, in caso di parità, il più anziano di età.

§4. Il Collegio dei Revisori:

- esegue il controllo contabile e le verifiche di cassa delle varie attività dell'Associazione "Arciconfraternita del SS. Sacramento e di Maria Santissima del Carmine";
- esamina i bilanci consuntivo e preventivo che correda di una relazione da presentare all'Assemblea ordinaria;
- vigila sull'impiego e la conservazione del patrimonio dell'Arciconfraternita;
- può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di richiedere tutti i chiarimenti che ritenga necessari per l'espletamento del mandato.

Articolo 13

§1. Il Tesoriere Generale:

- esegue i pagamenti su mandato del Presidente;
- cura le scritture contabili relative alle entrate e alle uscite di cassa;
- presenta mensilmente al Presidente la consistenza di cassa dell'Arciconfraternita;
- provvede alle spese ordinarie, munendosi, per quelle di carattere straordinario, dell'autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- redige i Bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta e l'aggiornamento del libro inventari.

§2. Il Segretario Generale:

- cura la tenuta e l'aggiornamento del Libro dei Soci;
- redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Confratelli e del Consiglio Direttivo;
- cura la corrispondenza e custodisce gli atti sociali e l'archivio.

Articolo 14

§1. Il Primicerio dell'Arciconfraternita viene liberamente nominato dal Cardinale Vicario.

§2. Egli esercita il culto, cura la vita spirituale dei membri, provvede alla loro formazione e catechesi, promuove iniziative di carattere pastorale volte alla cura delle anime, e all'educazione cristiana. In tale ambito egli sovrintende alle diverse iniziative affinché vi sia un clima di fattiva e fraterna collaborazione e tutte le attività di religione e di culto dell'Arciconfraternita vengano svolte in spirito di servizio e piena adesione alle indicazioni

dell'Ordinario Diocesano e del Magistero della Chiesa Cattolica. Promuove tra i Confratelli lo spirito di servizio alla Chiesa ed alla devozione mariana della Vergine Santissima del Carmine.

§3. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di richiedere tutti i chiarimenti che ritenga necessari.

Articolo 15

§1. Il patrimonio dell'Arciconfraternita è costituito da:

- beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti dall'Arciconfraternita o ad essa pervenuti;
- quote versate annualmente dai Confratelli;
- oblazioni, donazioni, eredità, legati ed erogazioni liberali conferiti da privati ed enti pubblici e privati, nazionali, esteri e sovranazionali.

§2. I beni dell'Arciconfraternita, a norma del can. 1257, §1, C.I.C., sono da considerarsi a tutti gli effetti beni ecclesiastici, soggetti ai controlli previsti dalla normativa canonica.

§3. Il Bilancio consuntivo annuale, una volta approvato dall'Assemblea dei Confratelli, viene presentato all'Ordinario della Diocesi di Roma.

§4. Tutte le prestazioni dei Confratelli sono totalmente gratuite.

Articolo 16

§1. Le eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere approvate dal Cardinale Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma.

§2. Ai sensi del can. 318, §1, C.I.C., in circostanze speciali e se lo richiedono gravi motivi, il Cardinale Vicario potrà designare un commissario che in suo nome diriga temporaneamente l'Arciconfraternita.

§3. In caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e successive modifiche e integrazioni, al Vicariato di Roma.

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione la normativa canonica in materia di Associazioni pubbliche e, in quanto con essa compatibile, quella civilistica.

Roma, 22 gennaio 2016



